

**TABELLE DELLE INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DI**  
**DECONFLICT – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**  
**ai sensi dell'art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M.145/2011 e dall'art.81 D.L. 69/2013**

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ**

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, da intendersi avvenuta con il passaggio dall'incontro informativo preliminare alla mediazione vera e propria. Ai sensi della circolare giustizia del 20 dicembre 2011, le parti dovranno altresì rimborsare all'Organismo le spese vive documentate.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente documento. In caso di mancata adesione della parte chiamata, o di rifiuto della stessa di iniziare la mediazione a seguito dell'incontro informativo preliminare, nulla è dovuto all'Organismo, ad eccezione delle spese di avvio versate dalla parte istante all'atto di deposito della domanda.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, ovvero quello successivo all'incontro informativo preliminare, in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. (ultimo periodo revocato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

#### TABELLE ORDINARIE

Fino a Euro 1.000:	€40,00;
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	€70,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	€150,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	€220,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	€350,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	€600,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	€900,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	€1.800,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	€2.500,00
oltre Euro 5.000.000:	€4.500,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti ,previo accordo tra tutte le parti e l’Organismo.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario su C/C intestato a Deconflict – Associazione Professionale all’IBAN IT 97A0326803200052193350240.

In caso di mediazioni indirizzate alle sedi distaccate dell’Organismo, i versamenti dovranno essere effettuati sul conto bancario intestato alla sede prescelta per la mediazione. Per informazioni sugli estremi dei suddetti conti si prega di contattare direttamente la sede prescelta per la mediazione, i cui dati possono essere reperiti sulla sezione “contatti” del sito dell’Organismo.

**Modifiche approvate da parte del Consiglio Direttivo in data 29/07/2014**

**Le presenti tabelle, debitamente notificate al Ministero della Giustizia, verranno inserite nel sito dell’organismo, sostituendo quelle precedentemente approvate.**